SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA

STATUTO E REGOLAMENTO DI CLUB

Approvato dal Consiglio Nazionale delle Delegate Straordinario
del 13 dicembre 2025



2025

Approvato dal Consiglio Nazionale delle Delegate Straordinario del 13 dicembre 2025

STATUTO DI CLUB

PREAMBOLO

Soroptimist International (da ora in poi indicato come "SI") è una organizzazione mondiale su base volontaria di donne impegnate nelle professioni e negli affari, la cui missione consiste nel migliorare la vita e lo stato delle donne attraverso la consapevolezza, il sostegno e l'azione.
SI agisce come una voce universale per le donne.
SI promuove azioni e crea opportunità per trasformare la vita delle donne e delle giovani attraverso la rete mondiale delle sue Socie e attraverso collaborazioni in tutto il mondo.
Soroptimist International d'Italia (da ora in poi indicato come "Unione) è membro del Soroptimist International of Europe (da ora in poi indicato come "SIE" o Federazione), che a sua volta è membro del SI.
Soroptimist International d'Italia si mantiene rigorosamente neutrale nelle controversie tra le Nazioni, gli Stati, le parti politiche e le religioni.

ARTICOLO 1 – Norme generali

1.1 - Nome
Il nome del Club è SI Club <nome del Club> in seguito chiamato Club. Il nome deve includere il riferimento al territorio di pertinenza del Club. Il nome degli e-Club può non essere collegato ad alcun territorio.
La modifica del nome deve essere deliberata dall'Assemblea di Club, approvata successivamente dal Comitato di Presidenza di Unione e comunicata al SIE.

1.2 - Appartenenza all'Unione
Il Club è membro dell'Unione, che a sua volta è membro del SIE, che a sua volta fa parte del SI.

1.3 - Scopo non di lucro
Il Club è un'associazione non a scopo di lucro.

1.4 - Costituzione del Club
Il Club è costituito in conformità alle regole del SIE e ha ricevuto una Charte in *[data di fondazione]* che costituisce la data della sua fondazione.
Il Club è regolato da questo Statuto e dal Regolamento di Club che costituisce parte integrante del presente Statuto ed è annesso sotto la lettera "A".
In caso di conflitto fra Statuto di Club e Regolamento di Club, prevale il primo.

1.5 - Sede
La sede del Club è *[indicazione Comune]*. La modifica della Sede deve essere deliberata dall'Assemblea di Club.

1.6 - Rappresentanza legale - Poteri di firma
La Presidente ha il potere di firma in qualità di legale rappresentante del Club.

1.7 - Emblema
L'emblema del Club è quello del Soroptimist International.

1.8 - Anno Soroptimista
L'anno sociale del Club ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 2 – Finalità e obiettivi

2.1 - Finalità

Le finalità del Club sono quelle dell'Unione e precisamente:

- l'avanzamento della condizione femminile;
- l'osservanza di principi etici;
- i diritti umani per tutti;
- uguaglianza, sviluppo e pace attraverso la promozione della comprensione internazionale e del buon volere;
- la promozione dello sviluppo sostenibile a livello locale, nazionale e internazionale.

2.2 - Obiettivi

Il Club si impegna a:

- operare in favore delle comunità locali, nazionali e internazionali;
- partecipare attivamente alle decisioni a tutti i livelli della società;
- operare e partecipare a tutte le finalità e agli obiettivi dell'Unione.

ARTICOLO 3 – Linea d'azione

Le linee d'azione del Soroptimist International consistono nell'occuparsi di questioni internazionali e nazionali connesse con le proprie finalità e programmi.

Il SI mantiene una posizione di stretta neutralità politica e religiosa. Il Club non può comunicare in nome del Soroptimist con alcuna autorità nazionale o internazionale su questioni controverse. Un Club che intenda esprimere preoccupazione o biasimo nei confronti di autorità politiche o religiose deve rivolgersi, attraverso la Presidente di Club, alla Presidente di Unione che valuterà la richiesta con il Comitato di Presidenza, ove si tratti di questione di carattere nazionale, o la trasmetterà alla Presidente del SIE, ove essa abbia carattere sovranazionale.

Il Club non può fare parte di un'altra associazione senza l'approvazione del Comitato di Presidenza dell'Unione.

Ogni collaborazione con altre organizzazioni o associazioni deve essere comunicata alla Presidente Nazionale.

ARTICOLO 4 – Appartenenza e partecipazione

La partecipazione al Club è aperta a donne maggiorenni che esercitano o abbiano esercitato una professione, attività imprenditoriale o occupazione lavorativa.

L'ingresso nell'Associazione è riservato a donne in attività o che abbiano cessato le stesse da meno di due anni.

La qualità di Socia può essere acquisita con la presentazione di due Socie, almeno una delle quali deve essere Socia del Club ricevente.

L'ammissione richiede l'approvazione del Club secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Club.

Nell'ingresso delle nuove Socie, il Club deve favorire la più ampia varietà di professioni e occupazioni.

Il Club deve riunirsi almeno dieci volte all'anno, una delle quali è l'Assemblea Generale annuale.

Le riunioni possono tenersi in presenza o attraverso mezzi di comunicazione elettronici. Le modalità sono stabilite nel Regolamento di Club.

ARTICOLO 5 - Perdita della qualità di Socia

5.1 - Cause

La qualità di Socia si perde per una delle seguenti cause:

a) per decisione del Club determinata da:
   1 - mancato pagamento delle quote dovute;

2 - mancata osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento;
3 - grave turbamento della tranquillità e del buon funzionamento del Club.
La decisione deve essere assunta dall'Assemblea del Club con voto segreto con la maggioranza dei due terzi delle Socie presenti. Prima che tale decisione sia presa, la Socia deve essere messa in grado di sostenere le proprie ragioni.
La decisione può essere impugnata secondo quanto previsto all'Art. 14.

b) per dimissioni.

5.2 - Procedura

La procedura relativa alla perdita della qualità di Socia e di riammissione è demandata al Regolamento (Art. 2.5).

ARTICOLO 6 - Assemblea

6.1 - Organo deliberante

L'organo deliberante del Club è l'Assemblea delle Socie.

6.2 - Riunioni

L'Assemblea deve tenere almeno una riunione annuale. Una Assemblea deve essere tenuta prima del Consiglio delle Delegate.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dalla Presidente su richiesta del Consiglio del Club o quando lo richieda almeno il venti per cento delle Socie del Club.
Le modalità sono stabilite nel Regolamento di Club. Tutte le Socie devono ricevere la convocazione per la riunione con l'ordine del giorno per PEC o con qualunque mezzo che ne attesti l'avvenuta ricezione.
Le riunioni vengono tenute in presenza o mediante mezzi di comunicazione elettronica, secondo quanto previsto nel Regolamento di Club.
Perché l'Assemblea in prima convocazione sia valida, è richiesta la presenza dei due terzi delle Socie.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di Socie presenti.
Non è ammesso il voto per delega.

6.3 - Funzioni

Le principali funzioni dell'Assemblea sono:

a) eleggere le cariche di Club;
b) deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
c) proporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento di Club;
d) deliberare sull'ordine del giorno del Consiglio delle Delegate fornendo le istruzioni di voto alle stesse;
e) proporre le candidature a cariche di Unione;
f) deliberare lo scioglimento del Club;
g) deliberare su tutte le materie riservate ad essa dalla legge o che sono sottoposte ad essa dal Consiglio;
h) deliberare sul cambiamento di denominazione e di Sede del Club.

Le altre funzioni sono analiticamente elencate nell'Art. 3.2 del Regolamento di Club.

6.4 - Decisioni ed elezioni

Fermi restando i *quorum* costitutivi di cui all'art. 6.2 del presente Statuto, le decisioni dell'Assemblea richiedono la maggioranza semplice delle Socie presenti e votanti e sono prese in modo palese ove non concernano persone.
Le decisioni che concernono persone, ivi comprese le elezioni, devono essere assunte con voto segreto.
Le elezioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti delle Socie presenti e votanti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, si

procede ad una seconda votazione a maggioranza semplice.
La decisione di sciogliere il Club richiede la maggioranza di cinque sesti delle Socie presenti e votanti.

6.5 - Convocazione

La Presidente deve convocare l'Assemblea almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
In casi di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
La convocazione deve contenere:

- l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e della seconda convocazione;
- l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione illustrativa;
- la modalità con cui si terrà l'Assemblea, se in presenza o da remoto e, in questo secondo caso, la modalità prevista per il collegamento.

ARTICOLO 7 - Consiglio

L'organo esecutivo ed amministrativo del Club è il Consiglio.

7.1 - Composizione

Il Consiglio è composto dalla Presidente, dalla Tesoriera, dalla Segretaria, dalla Programme Director e da un numero dispari di Consigliere che varia da tre a cinque e, quindi, da massimo nove membri con diritto di voto.
Il numero delle Consigliere è stabilito dal Regolamento di Club.
Oltre alle componenti previste al comma precedente, fanno parte del Consiglio, con funzione unicamente consultiva, la Immediata Past Presidente per un solo anno successivo alla fine del suo mandato e la Presidente Eletta a decorrere dall'inizio dell'anno sociale immediatamente precedente alla sua entrata in carica.
Alle riunioni del Consiglio devono essere convocate le Delegate sempre con funzione consultiva.
Le componenti del Consiglio sono elette a scrutinio segreto dall'Assemblea delle Socie, ad eccezione della Segretaria che è designata dalla Presidente.
Tutte le socie possono essere elette alle cariche del Club.
La Presidente, per essere eletta, deve aver già ricoperto una carica nel Club.

7.2 - Durata e requisiti del mandato

La durata del mandato è biennale. Il mandato cessa in caso di dimissioni, perdita della qualità di Socia, incapacità legale o morte.
Le componenti del Consiglio non possono essere rielette alla stessa carica prima che siano trascorsi due anni dal termine del loro mandato.
L'immediata rielezione prima del decorso dei due anni è possibile, per una volta soltanto, per la carica di Tesoriera.
Le candidate alle cariche di Presidente e Delegata non possono avere un'età pari o superiore ai 75 anni.
Le stesse non devono compiere il settantacinquesimo anno di età durante il loro mandato.

7.3 - Impedimento

In caso di impedimento che comporti l'impossibilità di continuare a svolgere l'incarico della Presidente e di tutte le altre componenti del Consiglio, le sostituzioni sono disciplinate all'Art.13.4 del Regolamento di Club.

7.4 - Funzioni

Le principali funzioni del Consiglio sono:

a) occuparsi degli affari correnti del Club;
b) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;

c) dare corso alle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Club secondo le indicazioni dell'Assemblea e dell'Unione;
d) esaminare i bilanci annuale e previsionale predisposti dalla Tesoriera, nonché il prospetto relativo ai progetti finanziati con risorse apposite, contenente entrate e uscite relative al singolo progetto e adeguata descrizione dello stesso, e deliberare di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
e) preparare gli argomenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea;
g) eseguire ogni altro compito assegnato ad esso dall'Assemblea.

Le altre funzioni sono analiticamente elencate nell'Art. 4.2 del Regolamento di Club.

7.5 - Riunioni

Le riunioni del Consiglio sono convocate dalla Presidente ogni volta che sia necessario o su richiesta di un terzo delle componenti del Consiglio medesimo.
La Segretaria del Club, su incarico della Presidente, convoca il Consiglio tramite avviso inoltrato con qualunque mezzo che ne attesti l'avvenuta ricezione; tale avviso deve indicare il luogo di svolgimento, il giorno, l'ora, la modalità (se in presenza o con mezzi di comunicazione elettronici) e l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno 8 giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza dove il termine è ridotto fino a un minimo di 24 ore.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice Presidente. La Vice Presidente è la Consigliera eletta con il maggior numero di voti nella relativa tornata elettorale.
Ove lo ritenga opportuno, la Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio anche altre Socie, senza diritto di voto.

7.6 - Quorum

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice delle componenti aventi diritto al voto.
Le decisioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

ARTICOLO 8 - Presidente

La Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea del Club.

ARTICOLO 9 - Altre cariche e incarichi

Il Regolamento di Club può prevedere ulteriori cariche elettive ed incarichi.
Tutte le cariche e gli incarichi menzionati nel presente Statuto sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione nell'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dalla Presidente.

ARTICOLO 10 - Rappresentanza in seno all'Unione

Le Delegate, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Unione, rappresentano il Club nel Consiglio delle Delegate.

ARTICOLO 11 - Finanze

11.1 - Risorse e quote

Le risorse del Club sono costituite dalle quote delle Socie il cui ammontare annuale è stabilito dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Le entrate del Club includono inoltre ogni altra donazione, lascito e contributo.

Ogni entrata deve essere usata esclusivamente per le finalità del Club.
I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi né distribuiti fra le Socie, anche in forme indirette.
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Il Club paga all'Unione le quote dovute con le modalità comunicate dalla Tesoriera Nazionale.

11.2 - Progetti speciali

Qualunque somma raccolta dal Club per progetti speciali deve essere tenuta distinta dalle ordinarie risorse del Club.
Per ciascun progetto la Tesoriera predispone apposito prospetto, in cui sono riepilogate le entrate e le uscite del progetto e una descrizione dello stesso.

11.3 - Obbligazioni sociali

La responsabilità per le obbligazioni del Club è disciplinata dalla legislazione nazionale. La responsabilità finanziaria delle Socie è limitata al pagamento delle quote di partecipazione al Club o come previsto dalla legislazione nazionale.

ARTICOLO 12 - Organo di controllo

Ove sia istituito ai sensi di legge, l'Organo di controllo del Club è monocratico. Esso ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio consuntivo.
Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea e scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità e può assistere alle riunioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 13 - Emendamenti

13.1 - Proposte di emendamenti

Ciascuna Socia può proporre emendamenti al presente Statuto e all'allegato Regolamento.
Le proposte devono essere approvate dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi delle Socie presenti. Una volta approvata, la proposta deve essere inviata dalla Presidente del Club alla Presidente Nazionale almeno settantacinque giorni prima del Consiglio delle Delegate.
Il Comitato di Presidenza di Unione delibera in merito all'ammissibilità di tale proposta, sentito il parere del Comitato Statuti. In caso di esito positivo, la proposta viene sottoposta al voto del Consiglio delle Delegate ed è approvata se raggiunge la maggioranza dei due terzi dei voti delle Socie presenti.
Fanno eccezione le modifiche statutarie della Sede di cui all'Art.1.5 che richiedono unicamente l'approvazione dell'Assemblea del Club.

13.2 - Efficacia delle modifiche

Le modifiche allo Statuto hanno effetto dall'inizio dell'anno successivo alla loro approvazione.
In caso di eventuale riconoscimento della personalità giuridica del Club, l'efficacia delle modifiche dello Statuto e del Regolamento è subordinata in ogni caso all'approvazione da parte dell'autorità competente.

ARTICOLO 14 - Risoluzione delle controversie

14.1 - Comitato di Mediazione del Club

Qualsiasi controversia sorga all'interno del Club, che abbia ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è devoluta al Comitato di Mediazione del Club.
Il Comitato di Mediazione è composto dalle ultime tre Past Presidenti con esclusione dell'Immediata Past Presidente.
Il Comitato di Mediazione deve decidere entro trenta giorni dalla ricezione dell'incarico.
La relativa procedura di funzionamento del Comitato è disciplinata dal Regolamento di Club.

14.2 - Arbitrato

In caso di mancata risoluzione della controversia in conformità all'Art. 14.1 che precede, essa è sottoposta alla decisione di un Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede il Club. L'Arbitro decide in via rituale, secondo diritto, entro sessanta giorni dalla nomina.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincolano le parti.
L'Arbitro determina le modalità di ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

ARTICOLO 15 - Scioglimento

15.1 – Scioglimento

Un Club può essere sciolto, secondo le procedure stabilite dall'Art.17 del Regolamento di Unione, alternativamente nei seguenti casi:

a) per delibera del Consiglio delle Delegate, se ha contravvenuto ai propri obblighi previsti dallo di Statuto e dal Regolamento, ha meno di quindici Socie o non è più attivo;
b) per decisione del medesimo Club. La decisione di scioglimento è adottata con la maggioranza dei cinque sesti delle Socie presenti. Di tale decisione si dà atto al Consiglio delle Delegate.

15.2 - Risorse

Dopo lo scioglimento, le risorse del Club sono devolute in conformità alla decisione del Consiglio delle Delegate nel rispetto della normativa vigente ad organizzazione avente analoghe finalità statutarie.

Allegato “A” - REGOLAMENTO DI CLUB

ARTICOLO 1 - Club

1.1 - Limiti territoriali

All’atto della fondazione il Club definisce i limiti territoriali entro i quali opera e li indica nel verbale della Assemblea costitutiva.
Nel caso che si costituiscano ulteriori Club nello stesso Comune, tutti i Club operano nel medesimo territorio.
Con la maggioranza di due terzi delle Socie presenti, l’Assemblea può deliberare proposte di modifiche territoriali che devono essere comunicate ai Club confinanti e devono essere successivamente approvate dal Comitato di Presidenza dell’Unione, previa richiesta del parere non vincolante al Club confinante.
La mancata approvazione da parte del Comitato di Presidenza deve essere motivata e comunicata al Club proponente.
Nelle comunicazioni istituzionali, oltre all'emblema, è obbligatorio indicare anche il nominativo del Club.

ARTICOLO 2 - Socie

2.1 - Appartenenza

Le Socie del Club debbono dimorare o esercitare la loro attività nel territorio del Club. In caso di trasferimento della dimora o dell’attività lavorativa non è obbligatorio il trasferimento ad altro Club.

2.2 - Doveri

Le Socie hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita e alle riunioni del Club e sono tenute a corrispondere puntualmente la quota associativa.

2.3 - Procedimento di ammissione di una nuova Socia

Il procedimento per l’ammissione di una nuova Socia è riservato. È istituita presso ogni Club una Commissione Nuove Socie, disciplinata dall’Art. 10 del presente Regolamento
In qualsiasi momento dell’anno, la proposta di ammissione, corredata dalle informazioni necessarie per la verifica dei requisiti, è presentata per iscritto alla Presidente del Club da due Socie di cui almeno una facente parte del Club ricevente. Le due Socie presentatrici non devono far parte della Commissione Nuove Socie del Club cui è sottoposta la domanda. Ricevuta la proposta, la Presidente la trasmette alla Commissione Nuove Socie affinché provveda ad istruire tempestivamente la pratica.
La Commissione Nuove Socie assume, in modo riservato, tutte le informazioni utili a delineare le caratteristiche e il profilo della candidata in ambito lavorativo e sociale o, comunque, nel contesto in cui ella opera, e ne riferisce alla Presidente del Club.
Ove le informazioni assunte dalla Commissione Nuove Socie non siano conformi ai requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento di Club, la Presidente convoca le presentatrici e comunica loro l’esito negativo, motivandolo, e archivia la proposta di ammissione. Nel caso che le informazioni assunte e le verifiche svolte dalla Commissione Nuove Socie abbiano esito positivo, la Presidente convoca il Consiglio ed espone il contenuto della relazione della Commissione.

Il Consiglio, con deliberazione presa all'unanimità, decide con voto palese e motivato, che deve risultare dal verbale. L'eventuale Consigliera presentatrice non deve prendere parte alla discussione della pratica e al voto.
In seguito alla delibera favorevole del Consiglio, la Presidente comunica ad ogni Socia, tenuta al vincolo di riservatezza, nome, cognome, indirizzo, qualifica ed ogni informazione utile sulla candidata, nonché i nominativi delle presentatrici ed i loro Club di appartenenza.
Ogni Socia, entro otto giorni dalla data della comunicazione, può far pervenire alla Presidente la propria opposizione motivata alla candidatura, da formularsi per iscritto e da tenersi riservata.
La Presidente, nel caso di deliberazione non unanime del Consiglio o di opposizione motivata anche di una sola socia, archivia la proposta e ne informa le Socie presentatrici.
La Presidente, in mancanza di tempestiva opposizione motivata, invita le presentatrici a comunicare alla candidata l'esito positivo della proposta di ammissione.
L'ammissione al Club è comunque subordinata alla presentazione da parte dell'interessata del proprio *curriculum* e della documentazione necessaria per gli archivi del Club e del SEP.
La nuova Socia viene introdotta nel Club in forma ufficiale dalla Presidente e dalle due Socie presentatrici e riceve il distintivo nonché una copia degli Statuti e Regolamenti.
Le Socie presentatrici devono favorire il pieno inserimento nel Club della nuova Socia.
È compito della Presidente e delle Socie presentatrici informare la nuova Socia, fin dal suo ingresso nel Club, dei doveri soroptimisti.

2.4 - Dimissioni

La Socia deve comunicare le proprie dimissioni, in forma scritta, alla Presidente del Club, entro la data del 31 ottobre. Dopo tale termine, la Socia dimissionaria sarà comunque tenuta al pagamento della quota associativa per l'intero anno sociale successivo.
Il Club deve comunicare le dimissioni al Sep, istituito ai sensi di Statuto e Regolamento di Unione, entro il 30 novembre. In caso di ritardo nella comunicazione, il Club dovrà comunque pagare all'Unione la quota associativa della Socia dimissionaria per l'anno successivo.
L'efficacia delle dimissioni è immediata e comporta la perdita della qualità di Socia.

2.5 - Riammissione di una ex Socia

Chi perde la qualità di Socia, ad esclusione del punto 3 della lettera a) dell'Art. 5.1 dello Statuto di Club, può essere riammessa dal medesimo o da altro Club, previo l'espletamento del procedimento per l'ammissione descritto in precedenza (Art.2.3).

2.6 - Trasferimento

La Socia può chiedere il trasferimento ad altro Club nel cui territorio abbia la propria dimora o eserciti l'attività lavorativa ed in ogni caso in cui sussistano buone ragioni per assicurare una migliore partecipazione alla vita associativa.
La richiesta di trasferimento è accompagnata da una lettera di presentazione della Presidente del Club di provenienza.
Il Consiglio del Club ricevente, presso il quale è richiesto il trasferimento, riceve la richiesta di trasferimento e ne prende atto.

2.7 - Operatività del trasferimento

Il trasferimento opera non appena il Consiglio del Club ricevente ne ha preso atto.
La Socia mantiene l'anzianità soroptimista maturata.
Fino all'inizio dell'anno sociale successivo, la Socia trasferita provvede a rimborsare al nuovo Club le sole spese vive; la quota

associativa dovrà invece essere versata al Club di provenienza.

2.8 - Categorie di Socie ed Eleggibilità alle Cariche

Le Socie del Club si distinguono in:

a) Socie attive e, cioè, Socie che siano state ammesse nel Club ai sensi dell'Art.4 (Appartenenza) dello Statuto di Club, comprese le Socie attive trasferite da altri Club. Esse sono eleggibili a tutte le cariche e a tutti i livelli del Soroptimist secondo i limiti di età e salvi i requisiti richiesti per ricoprire le cariche.
b) Socie *seniores* e, cioè, le Socie attive che hanno raggiunto il settantacinquesimo anno di età. Esse sono eleggibili a tutte le cariche di Club ad eccezione di quella di Presidente, di Delegata e delle cariche di Unione che implicano rappresentanza.
   Il numero delle Socie *seniores* nel Consiglio di Club di cui all'Art. 4 del presente Regolamento non deve essere superiore a due.

ARTICOLO 3 - Assemblea

3.1 - Composizione

L'Assemblea di Club è formata da tutte le Socie.

3.2 - Funzioni

L'Assemblea di Club:

a) approva il verbale dell'Assemblea precedente;
b) elegge le cariche del Club ovvero Presidente, Tesoriera, Consigliere, Programme Director (PD), Assistant Programme Director (APD), Delegate;
c) ratifica la nomina della Segretaria fatta dalla Presidente Eletta;
d) esamina e approva il bilancio consuntivo disponendo in merito al risultato dell'anno associativo;
e) esamina e approva il bilancio preventivo;
f) delibera le quote sociali, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, la quota di ammissione ed eventuali contributi straordinari anche nel corso dell'anno;
g) propone modifiche a Statuti e Regolamenti di Unione e di Club, nel rispetto di quanto previsto da Statuto e Regolamento di Unione;
h) propone le candidature a cariche di Unione;
i) delibera sull'ordine del giorno del Consiglio delle Delegate fornendo le istruzioni di voto alle stesse;
j) approva le linee programmatiche e delibera sulle altre iniziative e decisioni riguardanti l'attività e la vita del Club;
k) definisce i confini territoriali e le loro eventuali modifiche;
l) delibera l'espulsione della Socia ai sensi dell'Art.5 dello Statuto di Club;
m) delibera sul cambiamento di denominazione del Club;
n) delibera la fondazione di un nuovo Club;
o) esprime un parere non vincolante sulla costituzione di un nuovo Club nel proprio territorio;
p) procede all'elezione del Revisore Unico ai sensi dello Statuto;
q) delibera su tutte le altre materie demandate alla sua competenza dallo Statuto di Club e dal presente Regolamento, nonché sulle materie sottoposte ad essa dal Consiglio.

3.3 - Convocazione

La Presidente deve convocare l'Assemblea, via PEC o con qualunque mezzo - analogico o digitale - che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
In casi di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso deve contenere: l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, l'ordine del giorno, le modalità della riunione, nonché l'avviso di seconda convocazione.

3.4 - Proposte di inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno

Qualora le Socie vogliano sottoporre particolari argomenti all'Assemblea, devono darne comunicazione scritta alla Presidente entro tre giorni dal ricevimento della convocazione.
Gli argomenti di cui sopra sono inseriti nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

3.5 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza o impedimento, dalla Vice Presidente o – in assenza anche di quest'ultima – da altra Socia designata dalla maggioranza dalle Socie presenti.

3.6 - Costituzione dell'Assemblea. Modalità di votazione e *quorum*.

La Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e apre la seduta dopo che sia stata constatata la regolarità della convocazione, delle presenze, nonché l'esistenza del numero legale.
In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi delle Socie; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Socie presenti.
Le votazioni sono fatte a scrutinio palese, per alzata di mano.
Le votazioni sono, invece, fatte a scrutinio segreto per le elezioni alle cariche di Club, per le proposte di candidature a cariche dell'Unione, per gli argomenti che riguardino singole persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Socie presenti.
Le delibere sono validamente adottate a maggioranza semplice delle Socie presenti e votanti, salvo che per Statuto non sia richiesta una maggioranza diversa.
Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Club sono deliberati con le maggioranze previste dallo Statuto.
Non sono ammesse deleghe per le votazioni.

3.7 - Riunioni da remoto

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito alla Presidente del Club, o in caso di sua assenza, alla Socia chiamata dalla Presidente a presiedere la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito alla Socia che verbalizza di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che, in caso di votazioni a scrutinio segreto, sia garantita la segretezza del voto.

Per le riunioni da remoto la convocazione dovrà contenere anche la modalità prevista per il collegamento e l'indicazione dell'eventuale piattaforma utilizzata.

ARTICOLO 4 - Consiglio

4.1 - Composizione

A norma dell'Art. 7 dello Statuto di Club, il Consiglio è composto dalla Presidente, dalla Tesoriera, dalla Segretaria, dalla Programme Director e da un numero dispari di Consigliere che varia da tre a cinque.
Se il numero delle Socie è inferiore o uguale a trenta, le Consigliere sono al massimo tre; se è

superiore a trenta, le Consigliere sono al massimo cinque.

4.2 - Competenze

Il Consiglio del Club provvede all'ordinaria amministrazione del Club. Rientrano nella sua competenza:

a) la predisposizione degli argomenti da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;
b) l'approvazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
c) l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
d) la deliberazione dell'ammissione di una nuova Socia;
e) la predisposizione della bozza del bilancio di esercizio e di quello previsionale annuale o biennale da sottoporre all'Assemblea;
f) la nomina delle componenti delle Commissioni e delle Corrispondenti previste dal Regolamento;
g) la valutazione della sussistenza delle condizioni per lo scioglimento del Club;
h) la nomina delle Socie che rappresentano il Club nelle Consulte e nelle Commissioni pari opportunità che hanno competenza territoriale di un solo Club;
i) la designazione delle Socie che rappresentano il Club nelle Consulte e nelle Commissioni pari opportunità che hanno competenza territoriale di più Club.

4.3 - Riunioni e quorum

Il Consiglio deve tenere almeno quattro riunioni ordinarie ogni anno. Possono essere tenute riunioni straordinarie su richiesta della Presidente o di un terzo delle componenti del Consiglio.

La Segretaria del Club, su incarico della Presidente, convoca il Consiglio, con avviso che deve indicare il luogo di svolgimento della riunione, il giorno, l'ora, l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della riunione, da inviarsi via e-mail almeno otto giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza dove il termine è ridotto fino a un minimo di 24 ore.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice delle aventi diritto al voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza delle aventi diritto al voto presenti. Le decisioni che riguardano persone, ad esclusione di quelle relative all'ammissione di nuove Socie, sono assunte a scrutinio segreto.

In sede di votazione di una proposta all'ordine del giorno, in caso di parità di voti, prevale il voto della Presidente.

Durante le riunioni del Consiglio, in caso di assenza della Segretaria, le funzioni sono svolte da una componente del Consiglio nominata dalla Presidente.

Ove lo ritenga necessario, la Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, altre Socie o soggetti terzi che abbiano competenze specifiche sulle materie all'ordine del giorno.

4.4 - Riunioni da remoto

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:

- che sia consentito alla Presidente della riunione di accertare l'identità delle intervenute, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito alla Socia che verbalizza di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per le riunioni da remoto la convocazione dovrà contenere anche la modalità prevista per il collegamento e l'indicazione della eventuale piattaforma utilizzata

4.5 - Sostituzione delle componenti

La sostituzione delle componenti del Consiglio che non abbiano una sostituta e che non possano o non vogliano concludere il loro mandato è disciplinata dal presente Regolamento (Art.13.4).

4.6 - Alternanza

Se il Consiglio è composto da tre Consigliere, una è eletta un anno e due l'anno successivo; se il Consiglio è composto da cinque Consigliere, due sono elette un anno e tre l'anno successivo.

Ad ogni elezione, diventa Vice Presidente la Consigliera eletta con il maggior numero di voti o - a parità di voti - quella con maggiore anzianità soroptimista.

Nei Club di nuova formazione:

- se il numero di Socie è inferiore o uguale a trenta, l'alternanza è ottenuta attribuendo mandato biennale alle due Consigliere elette con il maggior numero di voti e mandato annuale all'altra.
- se il numero di Socie è maggiore di trenta, l'alternanza è ottenuta attribuendo mandato biennale alle tre Consigliere elette con il maggior numero di voti e mandato annuale alle altre due.

4.7 - Adeguamento del numero delle Consigliere

Per elevare il numero di Consigliere da tre a cinque:

a) nei Club che, nella precedente tornata, hanno eletto due Consigliere, sono elette tre Consigliere di cui due con mandato biennale e una con mandato annuale; la Socia con mandato annuale è quella che ha conseguito il minor numero di voti. L'anno successivo ne sono elette tre;
b) nei Club che, nella precedente tornata, hanno eletto tre Consigliere, sono elette due Consigliere.

Per ridurre il numero di Consigliere da cinque a tre:

a) nei Club che, nella precedente tornata, hanno eletto tre Consigliere, non si eleggono altre Consigliere e, nell'anno successivo, sono elette tre Consigliere di cui una con mandato annuale. La Socia con mandato annuale è quella con il minor numero di voti;
b) nei Club che, nella precedente tornata, hanno eletto due Consigliere, è eletta una sola Consigliera.

ARTICOLO 5 - Presidente

5.1 - Elezione

La Presidente è eletta nel primo dei due anni sociali antecedenti alla sua entrata in carica e, nell'anno sociale immediatamente precedente, partecipa al Consiglio del Club con funzione consultiva in qualità di Presidente Eletta.

5.2 - Convocazione delle riunioni

La Presidente convoca le riunioni del Consiglio e l'Assemblea di cui assume la Presidenza.

5.3 - Relazione all'Unione e contatti

La Presidente invia, con le modalità indicate dall'Unione, una relazione annuale sulla attività del Club; mantiene i contatti con i Club vicini; partecipa alle attività dell'Unione e ne aggiorna il Club.

ARTICOLO 6 - Segretaria

6.1 - Nomina

La Segretaria è designata dalla Presidente Eletta; la sua nomina è ratificata dall'Assemblea.

6.2 - Competenze

La Segretaria coadiuva la Presidente nello svolgimento dei suoi compiti ed espleta tutti gli incarichi inerenti alle sue funzioni o che possono esserle affidati dalla Presidente e/o dal Consiglio.
I compiti della Segretaria possono essere svolti da una Consigliera all'uopo designata.

ARTICOLO 7 - Tesoriera

7.1 - Funzioni

La Tesoriera è la responsabile delle finanze del Club e assolve tutti i compiti inerenti alle sue funzioni o quelli che le sono assegnati dalla Presidente e/o dal Consiglio.
I compiti della Tesoriera sono i seguenti:

a) provvedere alla custodia e alla gestione delle risorse finanziarie in coerenza con i bilanci approvati, con le delibere assunte dal Consiglio e dall'Assemblea. A tal fine può operare attivamente, su delega della Presidente, sui rapporti con gli intermediari finanziari;
b) presiedere alla gestione amministrativa e contabile del Club garantendo la corretta tenuta delle scritture contabili, provvedere al corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi;
c) redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e quello di previsione annuale o biennale di concerto con il Consiglio.

7.2 - Bilancio

Il bilancio è redatto secondo le norme di legge applicabili, per cassa o competenza, adottando i prospetti e l'informativa di bilancio ivi previsti.
Il bilancio di esercizio del secondo anno di Presidenza di Club verrà redatto dalla Tesoriera uscente di concerto con il Consiglio e lo presenterà all'Assemblea.

ARTICOLO 8 - Programme Director e Assistant Programme Director

8.1 - Funzioni della Programme Director

In stretta collaborazione con la Presidente, la Programme Director (PD) sostiene gli obiettivi e i fini del Club, monitora il suo posizionamento strategico, ne identifica le necessità e sviluppa idee progettuali.
La Programme Director di Club mantiene stretti contatti con la Programme Director di Unione, alla quale trasmette una relazione annuale approvata dal Consiglio del Club e si aggiorna sulle attività della Unione, della Federazione, del Soroptimist International e degli altri Club italiani.

8.2 - Assistant Programme Director

Il Club può eleggere una Assistant Programme Director (APD) con il compito di coadiuvare la Programme Director.

ARTICOLO 9 - Delegate

9.1 - Rappresentanza del Club

Il Club è rappresentato al Consiglio delle Delegate, dalle Delegate che esprimono le decisioni dell'Assemblea del Club sugli argomenti all'ordine del giorno. Le Delegate, entro trenta giorni successivi alla riunione, devono presentare una relazione scritta al Club.

9.2 - Durata del mandato e incompatibilità con altre cariche

La durata del mandato delle Delegate è di due anni e si procede alla loro elezione ad anni alterni.

Le Delegate non possono essere rielette alla stessa carica prima che siano trascorsi due anni dal termine del loro mandato, durante il quale non possono ricoprire né assumere alcuna altra carica o incarico a nessun livello soroptimista.

Qualora vengano elette ad altra carica o incarico prima della scadenza del loro mandato, terminano il mandato all'inizio della nuova funzione.

ARTICOLO 10 - Commissione Nuove Socie

Il Consiglio nomina, per la durata di un biennio, tre Socie con il compito di vagliare le richieste di ammissione al Club secondo quanto previsto al precedente articolo 2.

Le componenti della Commissione Nuove Socie non possono essere componenti del Consiglio né presentare nuove Socie.

Il mandato delle componenti della Commissione non è rinnovabile se non sono trascorsi due anni dalla precedente nomina.

ARTICOLO 11 - Altre Commissioni, corrispondenti e referenti

Il Consiglio del Club può nominare inoltre:

a) una Commissione elettorale, con il compito di esaminare le attitudini e la disponibilità delle Socie ad assumere singole cariche, onde facilitare l'Assemblea ed il Consiglio nella proposta delle candidature;
b) la Responsabile sito web e social con il compito di aggiornare il sito del Club e i social, di fornire aggiornamenti alla Responsabile di Unione, di suggerire modalità di comunicazione per una maggiore visibilità del Club;
c) la Responsabile dei rapporti con i media istituzionali e con gli enti pubblici, altri Club service e organizzazioni, con il compito di promuovere e facilitare l'attività del Club ad ogni livello della comunità locale;
d) Commissioni o Corrispondenti che abbiano competenze analoghe ai Comitati di Unione.

ARTICOLO 12 - Incarichi speciali

La Presidente del Club, su parere favorevole del Consiglio, può affidare a singole Socie qualificate incarichi speciali relativi a questioni che non rientrino nella competenza istituzionale propria delle cariche del Club.

Al momento della nomina devono essere specificate le funzioni e le competenze attribuite e deve essere determinata la durata del mandato che, comunque, non può superare quello della Presidente che conferisce l'incarico.

Le incaricate hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esecuzione del mandato, previa autorizzazione della Presidente.

ARTICOLO 13 - Cumulo, Incompatibilità e Sostituzioni

13.1 - Cumulo di cariche

Il cumulo di cariche a livello di Club non è consentito e si estende anche alla Presidente Eletta.

È consentito che la titolare di una carica assuma un incarico speciale di nomina diretta della Presidente, purché non vi sia incompatibilità dovuta al fatto che nella stessa

persona si sommi la veste di controllato e controllore.
Si intende per "carica" quella elettiva ad opera dell'Assemblea e quella per nomina del Consiglio, per "incarico" quello di nomina della Presidente.

13.2 - Rotazione delle cariche

La rotazione delle cariche è obbligatoria.

13.3 - Incompatibilità delle cariche

Le cariche e gli incarichi di Unione, di Federazione e del Soroptimist International sono incompatibili con le cariche di Club.
Le cariche di Presidente, Tesoriera e Consigliera sono incompatibili con quelle di Componenti della Commissione Nuove Socie e del Comitato di Mediazione di Club.

13.4 - Sostituzione delle cariche e degli incarichi

Nel caso di impedimento, che comporti l'impossibilità di continuare a svolgere l'incarico, le cariche che nel biennio sono divenute vacanti, sono sostituite come segue:

a) La Presidente è sostituita - se già eletta - dalla Presidente Eletta, la quale, allo scadere dell'anno in corso, svolgerà regolarmente il suo mandato biennale. Quando non sia già stata eletta la Presidente Eletta, la Vicepresidente, entro trenta giorni, provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione della nuova Presidente che entrerà in carica immediatamente fino allo scadere del biennio.
b) La Presidente Eletta che dichiari la sua indisponibilità nell'arco di tempo precedente l'entrata in carica, viene sostituita a seguito di nuove elezioni da indire entro trenta giorni. La nuova Presidente Eletta entrerà in carica all'inizio dell'anno sociale immediatamente successivo.
c) La Tesoriera dovrà essere sostituita a seguito di nuove elezioni da indire entro trenta giorni. La nuova Tesoriera durerà in carica per la residua durata del mandato.
d) La Programme Director è sostituita dalla Assistant Programme Director - se eletta; in caso contrario, si provvederà entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione della Programme Director, che durerà in carica per la residua durata del mandato.
e) La Consigliera è sostituita, fino alla scadenza del suo mandato, dalla prima delle non elette della sua tornata elettorale e, a parità di voti, dalla più anziana di appartenenza al Club. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuova elezione. In ogni caso la Consigliera subentrante resterà in carica fino alla scadenza del mandato di quella sostituita.
f) La Segretaria è sostituita da una Consigliera, salvo che la Presidente non provveda alla designazione di una nuova Segretaria che durerà in carica fino alla fine del mandato della Presidente.
g) La o le componenti della Commissione Nuove Socie dovranno essere nominate dal Consiglio entro trenta giorni per riportare il numero a tre componenti.
h) La Delegata è sostituita a seguito di nuove elezioni.

La Socia che viene eletta o nominata in sostituzione, al termine della sostituzione, può essere rieletta o rinominata per un solo biennio, se la carica ammette la rieleggibilità.
La Vice Presidente è sostituita fino alla scadenza del suo mandato dalla Consigliera in carica eletta con il maggior numero di voti nella sua tornata elettorale.

13.5 - Passaggio delle consegne

Ciascuna titolare di carica e di incarico tiene una documentazione dell'attività svolta; alla scadenza del suo mandato deve provvedere

tempestivamente al passaggio delle consegne alla nuova titolare della carica, trasmettendole la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento del suo mandato.

ARTICOLO 14 - Finanze

14.1 - Quote

L'ammontare delle quote annuali e di quelle di ammissione è fissato dalla Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto delle quote che devono essere versate all'Unione.
Le quote dovranno essere corrisposte entro il termine fissato dalla Tesoriera e comunicato alle Socie.

14.2 - Progetti speciali

Il Club può prevedere la raccolta di somme destinate a progetti speciali, che non fanno parte dei fondi del Club e dei quali è tenuta una contabilità separata.

ARTICOLO 15 - Emendamenti

15.1 - Proposte di modifica

Ciascuna Socia può proporre emendamenti al presente Regolamento. Le proposte devono essere approvate dalla Assemblea con la maggioranza dei due terzi delle Socie presenti e votanti. Una volta approvata, la proposta deve essere inviata dalla Presidente del Club alla Presidente Nazionale almeno settantacinque giorni prima del Consiglio delle Delegate. Il Comitato di Presidenza delibera in merito all'ammissibilità di tale proposta, sentito il parere del Comitato Statuti. In caso di esito positivo, la proposta viene sottoposta al voto del Consiglio delle Delegate e deve essere approvata in conformità a quanto previsto da Statuto e Regolamento di Unione.

15.2 - Efficacia delle modifiche

Le modifiche al Regolamento hanno effetto dall'inizio dell'anno successivo alla loro approvazione.
In caso di eventuale riconoscimento della personalità giuridica del Club, l'efficacia delle modifiche dello Statuto e del Regolamento è subordinata in ogni caso all'approvazione da parte dell'autorità competente.

ARTICOLO 16 – Procedure di Mediazione e arbitrato

16.1 - Procedura di Mediazione

Il Comitato di Mediazione è composto dalle ultime tre Presidenti del Club con esclusione dell'Immediata Past Presidente.
Qualora una o più Past Presidenti non siano disponibili a prendere parte al Comitato o siano in conflitto di interessi, sono convocate le Past Presidenti precedenti in ordine di anno di carica.
Il Comitato di Mediazione deve decidere entro trenta giorni dalla ricezione dell'incarico.
Il Comitato si può riunire in presenza o con mezzi elettronici.
La decisione del Comitato deve essere comunicata alle parti in conflitto con qualunque mezzo che ne attesti l'avvenuta ricezione.

Norme Transitorie

Lo Statuto ed il Regolamento di Club entrano in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione, fatti salvi gli esiti delle elezioni delle cariche di Club effettuate prima dell'entrata in vigore dello Statuto di Club e del relativo Regolamento.

Le Socie Amiche presenti nei Club, all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Club, conservano il loro *status* secondo quanto previsto dall'Art.VII – Sez. 3) Eleggibilità ridotta e 4) Quote, dello Statuto di Club in vigore fino all'approvazione dello Statuto e Regolamento di Club.

Nei Club con sette Consigliere all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Club, per ridurre il numero di Consigliere da sette a cinque:

a) i Club che, nella precedente tornata, hanno eletto tre Consigliere, devono eleggere due Consigliere;
b) i Club che, nella precedente tornata, hanno eletto quattro Consigliere, devono eleggere una sola Consigliera e, nell'anno successivo, sono elette quattro Consigliere di cui una con mandato annuale. La Socia con mandato annuale è quella con il minor numero di voti.

Indice Generale

STATUTO DI CLUB 1
PREAMBOLO 1
ARTICOLO 1 – Norme generali 1
1.1 - Nome 1
1.2 - Appartenenza all'Unione 1
1.3 - Scopo non di lucro 1
1.4 - Costituzione del Club 1
1.5 - Sede 1
1.6 - Rappresentanza legale - Poteri di firma 1
1.7 - Emblema 1
1.8 - Anno Soroptimista 1
ARTICOLO 2 – Finalità e obiettivi 2
2.1 - Finalità 2
2.2 - Obiettivi 2
ARTICOLO 3 – Linea d'azione 2
ARTICOLO 4 – Appartenenza e partecipazione 2
ARTICOLO 5 - Perdita della qualità di Socia 2
5.1 - Cause 2
5.2 - Procedura 3
ARTICOLO 6 - Assemblea 3
6.1 - Organo deliberante 3
6.2 - Riunioni 3
6.3 - Funzioni 3
6.4 - Decisioni ed elezioni 3
6.5 - Convocazione 4
ARTICOLO 7 - Consiglio 4
7.1 - Composizione 4
7.2 - Durata e requisiti del mandato 4
7.3 - Impedimento 4
7.4 - Funzioni 4
7.5 - Riunioni 5
7.6 - Quorum 5
ARTICOLO 8 - Presidente 5
ARTICOLO 9 - Altre cariche e incarichi 5
ARTICOLO 10 - Rappresentanza in seno all'Unione 5
ARTICOLO 11 - Finanze 5
11.1 - Risorse e quote 5
11.2 - Progetti speciali 6
11.3 - Obbligazioni sociali 6
ARTICOLO 12 - Organo di controllo 6

ARTICOLO 13 - Emendamenti 6
13.1 - Proposte di emendamenti 6
13.2 - Efficacia delle modifiche 6
ARTICOLO 14 - Risoluzione delle controversie 6
14.1 - Comitato di Mediazione del Club 6
14.2 - Arbitrato 7
ARTICOLO 15 - Scioglimento 7
15.1 – Scioglimento 7
15.2 - Risorse 7

Allegato "A" - REGOLAMENTO DI CLUB 8
ARTICOLO 1 - Club 8
1.1 - Limiti territoriali 8
ARTICOLO 2 - Socie 8
2.1 - Appartenenza 8
2.2 - Doveri 8
2.3 - Procedimento di ammissione di una nuova Socia 8
2.4 - Dimissioni 9
2.5 - Riammissione di una ex Socia 9
2.6 - Trasferimento 9
2.7 - Operatività del trasferimento 9
2.8 - Categorie di Socie ed Eleggibilità alle Cariche 10
ARTICOLO 3 - Assemblea 10
3.1 - Composizione 10
3.2 - Funzioni 10
3.3 - Convocazione 10
3.4 - Proposte di inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno 11
3.5 - Presidenza 11
3.6 - Costituzione dell'Assemblea. Modalità di votazione e *quorum*. 11
3.7 - Riunioni da remoto 11
ARTICOLO 4 - Consiglio 11
4.1 - Composizione 11
4.2 - Competenze 12
4.3 - Riunioni e quorum 12
4.4 - Riunioni da remoto 12
4.5 - Sostituzione delle componenti 13
4.6 - Alternanza 13
4.7 - Adeguamento del numero delle Consigliere 13
ARTICOLO 5 - Presidente 13
5.1 - Elezione 13
5.2 - Convocazione delle riunioni 13
5.3 - Relazione all'Unione e contatti 13

ARTICOLO 6 - Segretaria 14
6.1 - Nomina 14
6.2 - Competenze 14
ARTICOLO 7 - Tesoriera 14
7.1 - Funzioni 14
7.2 - Bilancio 14
ARTICOLO 8 - Programme Director e Assistant Programme Director 14
8.1 - Funzioni della Programme Director 14
8.2 - Assistant Programme Director 14
ARTICOLO 9 - Delegate 14
9.1 - Rappresentanza del Club 14
9.2 - Durata del mandato e incompatibilità con altre cariche 15
ARTICOLO 10 - Commissione Nuove Socie 15
ARTICOLO 11 - Altre Commissioni, corrispondenti e referenti 15
ARTICOLO 12 - Incarichi speciali 15
ARTICOLO 13 - Cumulo, Incompatibilità e Sostituzioni 15
13.1 - Cumulo di cariche 15
13.2 - Rotazione delle cariche 16
13.3 - Incompatibilità delle cariche 16
13.4 - Sostituzione delle cariche e degli incarichi 16
13.5 - Passaggio delle consegne 16
ARTICOLO 14 - Finanze 17
14.1 - Quote 17
14.2 - Progetti speciali 17
ARTICOLO 15 - Emendamenti 17
15.1 - Proposte di modifica 17
15.2 - Efficacia delle modifiche 17
ARTICOLO 16 – Procedure di Mediazione e arbitrato 17
16.1 - Procedura di Mediazione 17
Norme Transitorie 18